

Registro esente o imposta fissa: sconti in due step al Terzo settore

NON PROFIT

Già valide le agevolazioni per Onlus, volontariato e promozione sociale

Premiato l'adeguamento degli statuti alla riforma entro il 3 agosto 2019

A cura di **Angelo Busani**

Il conto alla rovescia per l'introduzione nel nostro ordinamento degli enti del Terzo settore (Ets) dovrebbe essere stabilmente avviato: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 210 del 10 settembre 2018 ed è in vigore dall'11 settembre il Dlgs 105/2018, che ha introdotto norme integrative e correttive del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), il testo che contiene la lunga e complicata disciplina degli Ets. Questa disciplina in parte è già in vigore e in parte subordina la propria vigenza all'entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, non ancora istituito. Due diversi regimi seguono anche le agevolazioni fiscali dedicate agli Ets (alcune sono applicabili già oggi, delle altre si potrà approfittare una volta che sia in funzione il Registro unico).

Che cosa sono gli Ets

Sono le organizzazioni di volontaria-

to (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le coop sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e ogni altro ente privato, diverso dalle società, che siano costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di «interesse generale»: dalle prestazioni sanitarie ai servizi sociali, dalla formazione scolastica a quella professionale, dalla tutela del patrimonio culturale alla ricerca scientifica, dal turismo sociale allo sport dilettantistico, e così via.

Gli enti che oggi si chiamano Onlus, domani saranno Ets.

L'adeguamento degli enti

Per assumere lo status di Ets, gli enti già oggi esistenti devono adeguare i loro statuti alle norme del Dlgs 117/2017: questi atti di adeguamento sono esenti dall'imposta di registro. Inoltre, per Onlus, Odv e Aps (che, se vogliono rimanere tali, devono adeguare i propri statuti entro il 3 agosto 2019) è disposto che le modifiche statutarie si adottino con procedure semplificate, e cioè «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

La costituzione di un nuovo Ets

Dal periodo di imposta successivo a quello nel quale entrerà in vigore il registro unico, l'atto costitutivo de-

gli Ets (comprese le coop sociali, ma escluse le imprese sociali in forma societaria) beneficerà dell'imposta di registro in misura fissa, e ciò anche se contenga apporti patrimoniali all'Ets.

Tuttavia, fino all'operatività del Registro, continueranno ad applicarsi i benefici fiscali contenuti nelle norme previgenti rispetto al Dlgs 117/2017 per la costituzione di Onlus, Odv e Aps che si iscrivano nei relativi registri (i quali poi verranno inglobati nel Registro unico, una volta che sarà istituito).

Modifiche e scissioni di Ets

Quando l'Rts sarà a regime, le fusioni, trasformazioni e scissioni compiute da Ets (comprese le coop sociali, ma escluse le imprese sociali in forma societaria) beneficeranno dell'imposta di registro in misura fissa. Questa agevolazione è peraltro già oggi in vigore per Onlus, Odv e Aps.

Immobili ed eredità

Per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili (destinati all'attività istituzionale dell'ente) e per gli acquisti gratuiti (per donazione o successione a causa di morte) di qualsiasi bene, anche non destinato all'attività istituzionale, una volta che il Registro unico sarà operativo, gli Ets beneficeranno delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti a titolo oneroso e dell'esenzione dall'imposta di successione di donazione.

Queste agevolazioni sono in vigore già oggi per Onlus, Odv e Aps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AGEVOLAZIONI GIÀ IN VIGORE

PER TUTTI GLI ENTI

Adeguamento degli statuti alla riforma

Niente imposta di registro
 Gli atti di adeguamento degli statuti degli enti non profit già esistenti alla nuova disciplina prevista per gli Ets (enti del Terzo settore) devono essere registrati ma con esenzione dall'imposta di registro. L'agevolazione riguarda tutti gli enti (anche senza personalità giuridica) che intendono conseguire la qualifica di Ets. In base alla proroga introdotta dal Dlgs 105/2018 (articolo 32) gli atti di adeguamento statutario inerenti Onlus, Odv e Aps devono essere stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, quindi entro il 3 agosto 2019.

PER ONLUS, ODV E APS

Fusioni, scissioni e acquisto di immobili

Imposta di registro fissa
 Per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri sono previste agevolazioni per:
 • fusioni e scissioni (imposta di registro in misura fissa);
 • acquisti di immobili destinati all'attività istituzionale (imposta di registro in misura fissa);
 • acquisti a titolo gratuito (esenzione dall'imposta di successione e donazione).
 Questi bonus sono in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al termine del periodo d'imposta anteriore all'operatività del Registro unico del Terzo settore

PER ODV

Costituzione di enti di volontariato

Niente imposta di registro
 Il decreto correttivo del Codice del terzo settore (Dlgs 105/2018), in vigore dall'11 settembre, ha ripristinato l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). È stata infatti introdotta nell'articolo 82 del Dlgs 117/2017 questa esenzione, ripristinando il regime originario della legge 266/1991 sul volontariato, in vigore fino al 31 dicembre 2017 e abrogata dalla riforma del Terzo settore.

AGEVOLAZIONI IN ARRIVO DOPO IL REGISTRO UNICO

PER TUTTI GLI ENTI

Costituzione e modifiche di Ets

Niente imposta di registro
 Per gli atti costitutivi e di modifica statutaria degli enti del Terzo settore si applicherà l'imposta di registro in misura fissa, anche per gli apporti di patrimonio. Anche per fusioni, scissioni o trasformazioni di Ets si applicherà l'imposta di registro in misura fissa. Le agevolazioni riguardano tutti gli Ets (con o senza personalità giuridica), comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria. L'entrata in vigore avverrà nel periodo di imposta successivo a quello di costituzione del Registro unico degli Ets

PER TUTTI GLI ENTI

Acquisizione di immobili per gli Ets

Imposte in misura fissa
 Per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di Ets e per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, sempre a favore di Ets, si applicheranno le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che i beni siano direttamente usati dall'Ets acquirente, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale. L'agevolazione riguarderà tutti gli Ets, comprese le imprese sociali in forma societaria

PER TUTTI GLI ENTI

Trasferimenti gratuiti a favore degli Ets

Senza imposte di successione
 I trasferimenti a titolo gratuito (eredità, legato, donazione) a favore di enti del Terzo settore saranno esenti dalle imposte di successione e donazione, se i beni sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (quindi, sono compresi anche i beni messi a reddito e non direttamente utilizzati). L'agevolazione riguarderà tutti gli Ets, anche senza personalità giuridica, comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria